



**UniSR Alumni**  
UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ALUMNI SAN RAFFAELE

## TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

### ARTICOLO I: COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1 È costituita un'Associazione ai sensi degli artt. 14 e ss del Codice Civile e del DPR 10 febbraio 2000 nr. 36, senza fini di lucro denominata "Alumni San Raffaele" (in breve "ASR" e in seguito indicata anche come "Associazione") che raccoglie ed integra l'eredità culturale, spirituale e formativa dell'Università Vita-Salute San Raffaele.

### ARTICOLO II: SEDE

1 L'Associazione ha sede legale a Milano, in Via Olgettina n. 58 presso l'Università Vita-Salute San Raffaele. L'Associazione potrà istituire sedi secondarie, con delibera dell'Assemblea Straordinaria, e rappresentanze, con delibera del Consiglio Direttivo, in Italia e all'estero.

### ARTICOLO III: AMBITO DI ATTIVITA'

1 L'Associazione può svolgere la propria attività sia in Italia e sia all'estero.

2 L'Associazione, pur mantenendo la propria indipendenza, può aderire, affiliarsi o consorziarsi a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni – anche di altre Università – per il raggiungimento delle proprie finalità.

#### ARTICOLO IV: DURATA

1 L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

#### ARTICOLO V: SCOPI SOCIALI

1 L'Associazione è democratica e libera, non persegue finalità politiche, partitiche, sindacali. L'Associazione si propone, di concerto con l'Università Vita-Salute San Raffaele, di essere una forza positiva della società, capace di mobilitare le energie migliori delle persone, cresciute professionalmente e culturalmente all'interno dell'Università Vita-Salute San Raffaele. L'Associazione intende realizzare una comunità di Alumni che contribuisca, attraverso progetti, attività, studi e scambi di informazioni, allo sviluppo e alla valorizzazione dell'Università, degli studenti e della società civile. Per il raggiungimento dello scopo Associativo, l'Associazione intende favorire lo sviluppo dei rapporti culturali e professionali tra gli Associati al fine di accrescere e rafforzare la base Associativa e collaborare al mantenimento dei contatti fra gli Alumni, gli Associati e l'Università Vita-Salute San Raffaele. L'Associazione non ha scopo di lucro, né diretto, né indiretto.

2 Per tali motivi qualunque modifica sostanziale dello scopo ed oggetto dell'Associazione, dovrà essere approvata dall'Assemblea Straordinaria degli Associati con parere non vincolante del Consiglio di Amministrazione dell'Università Vita-Salute San Raffaele; tale parere sarà rilasciato in forma scritta entro 60 (sessanta) giorni dalla relativa richiesta effettuata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

3 Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione può in via esemplificativa e non tassativa perseguire gli scopi sociali di seguito elencati:

- a) favorire lo scambio di esperienze ed il networking fra gli Alumni e gli Studenti;
- b) sviluppare ogni iniziativa tendente al miglioramento professionale degli studenti e degli ex-studenti nonché volta a favorire il loro inserimento e al loro progresso nel mondo del lavoro;
- c) stabilire e mantenere contatti e scambi di informazioni con gli studenti di altri Atenei;
- d) promuovere ogni attività sportiva o ricreativa finalizzata alla crescita e allo sviluppo del benessere dell'uomo;
- e) favorire la promozione ed il sostentamento di attività di ricerca e sviluppo in campo tecnico-scientifico ed umanistico per consentire agli studenti lo studio e la realizzazione di progetti di varia natura;
- f) promuovere stage formativi;

- g) contribuire allo sviluppo e alla conoscenza dell'Università Vita-Salute San Raffaele;
- h) favorire e contribuire alla raccolta di fondi ed all'istituzione di borse di studio a favore di studenti meritevoli;
- i) favorire scambi culturali e iniziative comuni con associazioni nazionali ed estere che perseguono gli stessi scopi;
- j) stipulare convenzioni per la gestione di corsi e seminari e/o per la fornitura di servizi, nell'ambito dei propri scopi;
- k) incentivare iniziative professionali, assistenziali, legislative, culturali, sportive ricreative e di cooperazione che interessino i propri iscritti;
- l) intrattenere rapporti con le aziende e svolgere qualunque altro tipo di attività per il conseguimento delle finalità sociali;
- m) provvedere alla realizzazione di servizi esclusivi destinati agli Associati.

L'Associazione può, inoltre, ai fini del conseguimento dello scopo sociale: acquisire, locare e cedere beni mobili e immobili; assumere partecipazioni in società di capitali, la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi, collegati o strumentali a quelli dell'Associazione medesima; istituire, nell'ambito del proprio patrimonio, fondi il cui reddito sia destinato a specifiche attività coerenti con lo scopo sociale; più in generale svolgere ogni attività ritenuta utile o necessaria per il raggiungimento delle finalità statutarie.

## TITOLO II: ASSOCIATI

### ARTICOLO VI: DISPOSIZIONI GENERALI E REQUISITI

1 Le regole associative garantiscono l'effettività del rapporto, escludendo la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La qualifica di associato è strettamente personale, non trasmissibile e non negoziabile.

### ARTICOLO VII: ADESIONE

1 È compito del Consiglio Direttivo deliberare, tramite scrutinio palese ed a maggioranza assoluta, l'ammissione di nuovi Associati.

2 L'aspirante associato prima di aderire deve prendere visione dello Statuto e degli eventuali Regolamenti Interni dell'Associazione, dichiarandone la conoscenza ed accettazione.

### ARTICOLO VIII: CATEGORIE

1 Lo stato di associato si declina in diverse categorie:

- a) Associato Fondatore;
- b) Associato Onorario;
- c) Associato Ordinario;

- a) Associato Fondatore: è Associato Fondatore dell'Associazione è la persona fisica/giuridica che ha firmato l'Atto Costitutivo. Partecipa, ha diritto di voto in Assemblea e gode di eleggibilità alle cariche sociali;
- b) Associato Onorario: appartengono a questa categoria coloro che vengono insigniti di tale qualifica per volontà del Consiglio Direttivo, a fronte del significativo contributo profuso all'interno dell'Associazione o per notorietà e la positiva immagine che con la loro presenza possono recare. Hanno diritto di voto in Assemblea e godono di eleggibilità alle cariche sociali;
- c) Associato Ordinario: Associato Ordinario è la persona fisica che ha conseguito un titolo presso l'Università Vita-Salute San Raffaele e ha manifestato la volontà di aderire. Partecipa attivamente alle attività dell'Associazione; ha diritto di voto in Assemblea e gode di eleggibilità alle cariche sociali.

2 L'iscrizione all'Associazione è a titolo gratuito ed è rinnovata e di anno in anno, salvo recesso o esclusione dell'associato.

#### ARTICOLO IX: DIRITTI E DOVERI

1 Secondo quanto previsto dalle norme statutarie, ed in particolare, nel rispetto delle caratteristiche e prerogative attribuite alle distinte categorie degli Associati di cui all'art. VII, gli Associati godono del diritto di:

- a) partecipare alla vita Associativa;
- b) intervenire in Assemblea con diritto di voto ed essere eleggibili alle cariche sociali secondo quanto previsto al precedente articolo VIII per le differenti categorie di Associati;
- c) presentare al Consiglio Direttivo progetti inerenti le attività sociali;
- d) consultare i verbali dell'Assemblea, delle riunioni del Consiglio Direttivo, e di ogni altro organo dell'Associazione;
- e) dare le dimissioni in qualsiasi momento dalle cariche sociali o recedere dall'appartenenza all'Associazione.

2 Secondo quanto previsto dalle norme statutarie, ed in particolare, nel rispetto delle caratteristiche e prerogative attribuite alle distinte categorie degli Associati di cui all'art. VIII, gli Associati hanno il dovere di:

- a) osservare le norme del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni dell'Associazione e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- b) svolgere il lavoro eventualmente loro affidato;
- c) mantenere un comportamento eticamente corretto e conforme alle finalità dell'Associazione nel rispetto del buon nome della stessa;
- d) partecipare, in relazione alle proprie possibilità, disponibilità e competenze, attivamente ed effettivamente alla vita Associativa;
- e) osservare le regole dettate da istituzioni e associazioni alle quali l'Associazione aderisce;

- f) mantenersi aggiornati sulle disposizioni emanate, di volta in volta, dagli organi sociali.

#### ARTICOLO X: CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

- 1 La cessazione del rapporto Associativo può avvenire nei seguenti casi:
  - a) per recesso, con l'indicazione scritta della motivazione, a mezzo lettera raccomandata A/R, indirizzata al Presidente dell'Associazione, o tramite pec all'indirizzo istituzionale dell'Associazione;
  - b) per decesso, qualora trattasi di Socio persona fisica;
  - c) per esclusione, deliberata dal Collegio del Probiviri.
  
- 2 L'iscrizione ha termine con decorrenza dalla ratifica, da parte del Consiglio Direttivo, del relativo provvedimento di esclusione.

### TITOLO III: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

#### ARTICOLO XI: DISPOSIZIONI GENERALI

- 1 Gli Organi dell'Associazione sono:
  - a) l'Assemblea degli Associati;
  - b) il Consiglio Direttivo;
  - c) l'Organo di Revisione;
  - d) il Collegio dei Probiviri.
  
- 2 L'Associazione sta in giudizio di fronte a terzi nella persona del Presidente.
  
- 3 Tutti gli atti che impegnano l'Associazione sono, salvo procedure speciali definite in forma scritta e documentabile, firmate dal Presidente che ne esercita la rappresentanza. In caso di assenza o impedimento del Presidente assume le sue veci, con i medesimi poteri, il Vice Presidente.

#### ARTICOLO XII: L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

- 1 L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione; nel rispetto delle categorie di Associati statutariamente definite all'art. VIII, è composta dagli Associati e viene presieduta e convocata dal Presidente anche su proposta del Consiglio Direttivo, ovvero su proposta formale di un gruppo di Associati.
  
- 2 Gli Associati, hanno diritto ad un voto. Gli Associati possono farsi rappresentare a mezzo di delega scritta solamente da altri Associati. Non sono cumulabili più di dieci deleghe.
  
- 3 L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria ed è convocata dal Presidente mediante avviso pubblicato sul sito Internet dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione, ovvero mediante comunicazione scritta, da inviare almeno 8 giorni prima della data stabilita agli Associati tramite posta raccomandata, posta elettronica ovvero attraverso altro mezzo idoneo a provarne il ricevimento: l'avviso deve contenere oltre

all'indicazione dell'ordine del giorno, anche la data e il luogo della prima e della seconda convocazione. Le adunanze dell'Assemblea degli Associati possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei suoi membri.

In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

4 Le Assemblee devono anche essere convocate, se richieste da un numero di Associati almeno pari a un decimo del numero degli Associati aventi diritto al voto come risultante dalle evidenze dell'Associazione, ovvero dall'Organo di Revisione, previa indicazione dell'Ordine del Giorno.

5 L'Assemblea ordinaria delibera sulle seguenti materie:

- a) l'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi;
- b) la nomina del Consiglio Direttivo, determinando il numero dei consiglieri in carica;
- c) la nomina dell'Organo di Revisione;
- d) la nomina del Collegio dei Probiviri nel caso di cui all'art. XVIII;
- e) su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno sottoporre al suo vaglio;
- f) approvare l'eventuale Regolamento Interno redatto dal Consiglio Direttivo, che costituirà parte integrante del presente Statuto.

6 L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno due volte l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, per l'approvazione del bilancio consuntivo ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo circa l'annualità seguente, e in ogni altro caso si rendesse necessario.

7 L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza degli Associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

8 Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono valide quando sono prese a maggioranza semplice (indi con un quorum di metà più uno dei votanti) degli Associati.

9 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente.

10 L'Assemblea Straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- a) le modifiche statutarie;
- b) lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio.

11 Le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria, salvo maggioranze più elevate previste dalla legge o dal presente Statuto, sono valide con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi degli Associati e sono prese con voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti. In seconda convocazione l'Assemblea sarà valida con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno degli Associati e le delibere saranno adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti.

### ARTICOLO XIII: CONSIGLIO DIRETTIVO E COMITATO ESECUTIVO

1 Il Consiglio Direttivo, espressione della volontà assembleare, assolve funzioni di gestione dell'attività dell'Associazione, indica le linee guida del programma annuale e ne controlla la realizzazione.

2 Al Consiglio Direttivo, formato da un minimo di cinque ed un massimo di undici consiglieri, compete la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

3 I membri del Consiglio Direttivo sono nominati dall'Assemblea degli Associati. Agli Associati Fondatori spetterà comunque il diritto di designare un numero variabile di amministratori a seconda del loro numero complessivo, secondo quanto di seguito previsto: fino a cinque amministratori nominati, uno sarà designato dagli Associati Fondatori; fino a sette amministratori nominati, due saranno designati dagli Associati Fondatori; fino a nove amministratori nominati, tre saranno designati dagli Associati Fondatori; fino a undici amministratori nominati, quattro saranno designati dagli Associati Fondatori.

4 Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario. L'Università Vita-Salute San Raffaele potrà indicare, in maniera non vincolante per i consiglieri, una persona che sia ad essa gradita per ricoprire la carica di Presidente. Le cariche di Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere sono tra esse incompatibili.

5 I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio consuntivo e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori. Essi sono rieleleggibili.

6 Le cariche direttive dell'Associazione sono incompatibili con la carica di Rappresentante degli Studenti in Università Vita-Salute San Raffaele e con le cariche direttive in altre associazioni studentesche.

7 Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o del Vice Presidente, almeno ogni 4 mesi, ovvero ogniqualvolta un terzo dei componenti ne faccia richiesta. La convocazione deve avvenire mediante comunicazione scritta, da inviare almeno 5 giorni prima della data stabilita, ovvero 3 giorni in caso d'urgenza, tramite posta elettronica ovvero attraverso altro mezzo idoneo a provarne il ricevimento. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente.

Le adunanze del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei suoi membri.

In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

8 Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito quando vi partecipano almeno la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità tra i votanti il voto del Presidente vale doppio.

9 Le riunioni del Consiglio Direttivo saranno verbalizzate dal Segretario, ovvero, in caso di assenza, dalla persona designata dagli intervenuti.

10 Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare, è di competenza del Consiglio Direttivo:

- a) nominare tra i propri membri Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere;
- b) deliberare sull'ammissione di nuovi Associati;
- c) segnalare al Collegio dei Probiviri eventuali violazioni delle normative e regolamenti dell'Associazione;
- d) convocare, in alternativa al Presidente e al Vice Presidente, le Assemblee e prepararne le sessioni;
- e) accettare donazioni ed erogazioni liberali;
- f) predisporre i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) gestire la direzione tecnica dell'attività culturale, formativa, artistica, sportiva, sociale e l'organizzazione interna dell'Associazione;
- h) attuare le deliberazioni dell'Assemblea, proporre eventuali iniziative di intervento e suggerire modifiche alle attività intraprese o concordate;
- i) redigere i programmi di reperimento dei fondi, curarne la gestione economica e finanziaria;
- j) autorizzare la spesa per l'attuazione del programma e delle varie attività;
- k) sottoporre all'esame dell'Assemblea Straordinaria eventuali modifiche dello Statuto;
- l) redigere un eventuale Regolamento Interno, in attuazione del presente Statuto;
- m) attribuire, qualora lo ritenga opportuno e con deliberazione motivata, al Presidente od a uno o più dei suoi membri, particolari poteri per il compimento di determinate attività ed incarichi operativi specifici, determinandone i limiti;
- n) nominare Commissioni competenti per specifici settori o attività;



o) provvedere ad instaurare rapporti con altre associazioni o enti aventi le stesse finalità o finalità compatibili con quelle dell'Associazione.

11 Il Consiglio Direttivo può istituire un Comitato Esecutivo composto da tre a cinque membri nominati dal medesimo Consiglio Direttivo. Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione che ne è membro di diritto. Al Comitato Esecutivo, qualora istituito, è demandata l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo, la funzione di proposta e l'esercizio dei poteri delegati dallo stesso Consiglio. Non possono essere delegate le competenze in tema di bilancio e di articolazione organizzativa interna. Le decisioni adottate dal Comitato Esecutivo sono portate a conoscenza del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva.

12 Ai membri del Comitato Esecutivo, nominati dal Consiglio Direttivo, si applicano le regole di funzionamento del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dell'Associazione può consentire l'intervento alle adunanze del Comitato Esecutivo e l'esercizio del diritto di voto mediante mezzi di comunicazione anche a distanza. In particolare, le adunanze del Comitato Esecutivo possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei suoi membri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

#### ARTICOLO XIV: IL PRESIDENTE ED IL VICE PRESIDENTE

1 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, sia in ambito nazionale che internazionale.

2 Al Presidente, inoltre, è affidato il compito di promuovere e coordinare l'attività dell'Associazione, assicurando il funzionamento in piena collaborazione con gli altri organi dell'Associazione.

3 Ogni anno il Presidente presenta all'Assemblea una relazione sull'andamento dell'Associazione, preventivamente approvata dal Consiglio Direttivo.

4 In assenza del Presidente le sue funzioni sono espletate temporaneamente dal Vice Presidente.

5 Il Vice Presidente assume la funzione di sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento nonché di esercitare quelle mansioni per le quali vi sia delega espressa; in tali casi, il Vice Presidente esercita la rappresentanza dell'Associazione di

fronte ai terzi e in giudizio. In questo caso l'intervento del Vice Presidente costituisce di fronte ai terzi prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

6 In caso di dimissioni, scadenza del mandato o impedimento definitivo del Presidente, il Vice Presidente è tenuto a convocare il Consiglio Direttivo ed informare l'Università Vita-Salute San Raffaele.

7 Il Presidente ed il Vice Presidente restano in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio consuntivo e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori. Essi sono rieleggibili.

#### ARTICOLO XV: IL SEGRETARIO

1 Il Segretario svolge la funzione di verbalizzante nelle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Resta in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio consuntivo e comunque sino a che non sia stato nominato il successore. E' rieleggibile..

In particolare:

- a) coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione;
- b) custodisce ed aggiorna i libri sociali;
- c) disbriga la corrispondenza;
- d) insieme al Tesoriere, aggiorna e custodisce la contabilità conservando la relativa documentazione fiscale;
- e) cura i rapporti tra gli Associati e l'Associazione;
- f) sottopone al Consiglio Direttivo le domande di ammissione dei nuovi Associati;
- g) provvede al tesseramento dei nuovi Associati e all'aggiornamento del relativo registro degli Associati;
- h) è responsabile delle attività di mailing, promozionali e di pubbliche relazioni che l'attività dell'Associazione richiede.

#### ARTICOLO XVI: IL TESORIERE

1 Il Tesoriere è responsabile della tenuta della contabilità e della gestione del patrimonio dell'Associazione secondo le direttive dell'Assemblea degli Associati e le decisioni del Consiglio Direttivo. Resta in carica tre esercizi fino all'approvazione del bilancio consuntivo e comunque sino a che non sia stato nominato il successore. E' rieleggibile.

Il Tesoriere ha le seguenti funzioni:

- a) liquida gli impegni di spesa precedentemente assunti dal Consiglio Direttivo di cui fa parte;
- b) provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- c) gestisce i rapporti con le banche e gli istituti di credito;

- d) insieme al Segretario, aggiorna e custodisce la contabilità conservando la relativa documentazione fiscale.

#### ARTICOLO XVII: ORGANO DI REVISIONE

1 All'Organo di Revisione compete di vigilare sull'osservanza del presente Statuto e riscontrare, in particolare, la regolarità contabile della gestione.

2 L'Organo di Revisione è costituito da un sindaco unico, nominato dall'Assemblea degli Associati tra coloro che sono iscritti all'Ordine Professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e al Registro dei Revisori Legali tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

3 Il sindaco unico resta in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio consuntivo e comunque sino a che non sia stato nominato il suo successore. La carica di sindaco unico è incompatibile con altre cariche direttive.

4 È competenza dell'Organo di Revisione

- a) vigilare sulla regolare tenuta della contabilità dell'Associazione;
- b) procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo rilevando eventuali irregolarità amministrative;
- c) redigere la relazione accompagnatoria ai documenti di bilancio;
- d) riferire annualmente all'Assemblea;
- e) accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori di proprietà dell'Associazione.

5 È diritto del sindaco unico assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

6 L'Organo di Revisione esercita le sue funzioni conformemente al modello normativo previsto per i sindaci di società per azioni dagli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili. In particolare dovrà redigere una relazione sul bilancio consuntivo, che dovrà essere allegata allo stesso.

7 Il sindaco unico decade dall'incarico al verificarsi di almeno una delle seguenti circostanze:

- a) sospensione o radiazione dall'ordine professionale di appartenenza;
- b) sentenza dichiarativa di fallimento, inabilitazione o interdizione dai pubblici uffici;
- c) condanna penale;
- d) assenza ingiustificata a più di due riunioni all'anno;
- e) assunzione di altro incarico negli organi deliberativi dell'Associazione.

#### ARTICOLO XVIII: COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1 Al Collegio dei Probiviri, se istituito, sono demandate le controversie sull'interpretazione ed applicazione del presente Statuto nonché le eventuali controversie tra Associati o tra Associati e l'Associazione ovvero i suoi organi, ivi compresa l'esclusione degli Associati.

2 Il Collegio dei Probiviri potrà dotarsi di regolamento sanzionatorio.

3 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi nominati dall'Assemblea degli Associati scelti tra gli Associati che abbiano conseguito il titolo universitario da almeno dieci anni. Essi durano in carica due anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di tre volte successive alla prima. Il Collegio dei Probiviri elegge il proprio Presidente tra i suoi membri.

4 Il Collegio ha altresì facoltà di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo.

5 Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono adottate a maggioranza assoluta e sono inappellabili.

6 Ciascun membro del Collegio dei Probiviri decade automaticamente dall'incarico al verificarsi di almeno una delle seguenti circostanze:

- a) sospensione o radiazione dall'ordine professionale di appartenenza;
- b) sentenza dichiarativa di fallimento, inabilitazione o interdizione dai pubblici uffici;
- c) condanna penale;
- d) assenza ingiustificata a più di due riunioni all'anno;
- e) assunzione di altro incarico negli organi deliberativi dell'Associazione.

## TITOLO IV: TESORO E PATRIMONIO

### ARTICOLO XIX: PATRIMONIO E GESTIONE ORDINARIA

1 Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dal Fondo di Dotazione e dal Fondo di Gestione. Salvo che non sia diversamente previsto al momento dell'esecuzione del versamento in favore dell'Associazione, le entrate a qualunque titolo sono di regola imputate al Fondo di Gestione.

2 È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, in favore di Associati, amministratori, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

3 Gli eventuali utili e avanzi di gestione sono obbligatoriamente reinvestiti esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento delle attività istituzionali e/o a questa direttamente connesse.

4 I singoli Associati e/o i loro eredi non possono chiedere la divisione del Fondo comune né pretenderne una quota in caso di recesso, esclusione o, comunque, di cessazione per qualunque altra causa del rapporto Associativo.

5 L'esercizio sociale ha durata di dodici mesi e coincide con l'anno di calendario solare.

6 Le entrate dell'Associazione sono costituite

- a) da contributi volontari versati dagli Associati;
- b) dalle quote di iscrizione versate dai partecipanti alle iniziative organizzate dall'Associazione;

- c) dai contributi di imprese ed enti interessati a fornire supporto economico all'Associazione;
- d) dalle eventuali rendite del patrimonio;
- e) da ogni altra entrata.

7 Le somme versate a tale titolo sono intrasmissibili, non rimborsabili agli Associati e/o loro eredi in nessun caso.

8 La gestione delle entrate dell'Associazione sarà finalizzata al raggiungimento dello scopo sociale.

## TITOLO V: DISPOSIZIONI FINALI

### ARTICOLO XX: SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1 L'Assemblea Straordinaria può deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del fondo patrimoniale, con la maggioranza qualificata di almeno i tre quarti dei presenti, in proprio o per delega, su proposta del Consiglio Direttivo, nominando il liquidatore o i liquidatori.

2 L'Assemblea non potrà suddividere il patrimonio tra gli altri Associati ma, sentiti gli eventuali organi di controllo prescritti dalla legge, lo dovrà destinare all'Università Vita-Salute San Raffaele, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### ARTICOLO XXI: RINVIO

1 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono in quanto applicabili, le disposizioni di legge.